

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio

Servizio 3 – Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica

Avviso pubblico per la presentazione di proposte formative di percorsi sperimentali, in
assenza di finanziamento pubblico, nell'ambito dell'apprendistato di I livello
finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore
(**IFTS** - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)
Art. 43 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

Sommario

Articolo 1 - Premessa.....	3
Articolo 2 - Oggetto e finalità.....	3
Articolo 3 - I Percorsi IFTS in apprendistato	4
Articolo 4 - Autorizzazione dei percorsi IFTS e aspetti finanziari	5
Articolo 5 - Soggetti ammessi alla presentazione degli interventi.	6
Articolo 6 - Settori economici, fabbisogni formativi e figure professionali di riferimento	7
Articolo 7 - Destinatari	8
Articolo 8 - Caratteristiche degli interventi ammissibili	9
Articolo 9 - Certificazione finale del percorso.....	10
Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande	11
Articolo 11 - Istruttoria per l'autorizzazione delle proposte	12
Articolo 12 - Avvio e gestione del percorso in apprendistato	14
Articolo 13 - Obblighi del soggetto ammesso.....	14
Articolo 14 - Condizioni di tutela della privacy	15
Articolo 15 - Responsabile e termini del procedimento-Chiarimenti	15
Articolo 16 - Clausola di salvaguardia	16
Articolo 17 - Foro competente	16
Articolo 18 - Allegati	16
Quadro normativo di riferimento.....	16

Articolo 1 – Premessa

Con il presente Avviso, la Regione Siciliana promuove un'offerta di percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), definita con riferimento all'elenco delle specializzazioni tecniche superiori riconosciute a livello nazionale con il Decreto del MIUR n. 91 del 7 febbraio 2013 e ss.mm.ii., nel modello di apprendimento duale fondato sull'integrazione organica di formazione e lavoro, in apprendistato di primo livello ex art. 43 del D.Lgs. 81/2015.

La sperimentazione dei percorsi IFTS nel modello duale in apprendistato di I livello dà continuità all'esperienza regionale maturata nel PNRR M5C1 – Investimento 3 (ex 1.4) “Sistema duale”, ampliandone la diffusione in stretta correlazione ai fabbisogni del sistema produttivo regionale.

L'Avviso è finalizzato al rilascio di autorizzazione per la realizzazione di percorsi formativi IFTS in apprendistato da realizzare nell'annualità formativa 2026/2027, in assenza di finanziamento pubblico.

Tale paradigma formativo del “sistema duale” si colloca nel perimetro definito da:

- la Legge 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- l'Accordo in conferenza Stato-Regioni n. 158 del 24/09/2015 che ha avviato la sperimentazione nazionale su “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”;
- il D.Lgs. 81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge del 10 dicembre 2014, n. 183” e il relativo decreto interministeriale D.M. del 12/10/2015 che hanno riorganizzato in modo organico la disciplina del contratto di apprendistato;
- la D.G.R. 213 del 17/06/2016 e il D.A. 3082 del 20/06/2016 con i quali la Regione Siciliana ha approvato la “Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015” (Allegato A, Sub. 1 - Sezione 1), successivamente sancita tramite Accordo con le Parti sociali, di cui alla D.G.R. 428 del 22/12/2016;
- la Circolare MLPS n.12 del 6 giugno 2022, “Il contratto di apprendistato di I livello, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015” (con allegati Format All. 1 – Schema protocollo, All. 1A – Schema Piano Formativo Individuale e All. 2 – Dossier individuale) e relativo Manuale operativo.
- Il D.M. 139 del 2 agosto 2022 recante “Adozione delle linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale.

In tale cornice, l'Avviso mira a favorire il raccordo tra l'offerta del sistema di istruzione e di istruzione e formazione e il fabbisogno professionale del sistema produttivo locale, favorendo la diffusione del modello duale e la creazione di connessioni virtuose tra attività economiche, territorio, e sistema dell'istruzione e formazione, basate su una progettazione condivisa tra scuola, università, impresa e organismi di formazione, degli obiettivi specifici di apprendimento, dei contenuti e delle metodologie didattiche dei percorsi IFTS.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

L'Avviso promuove la formazione in apprendistato di I livello, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015, per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS, (EQF IV).

I percorsi in apprendistato di I livello devono essere realizzati in conformità alle previsioni dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e del relativo Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, come recepiti nel D.A. 3082 del 20/06/2016, Allegato A, Sub. 1 - Sezione 1 e aggiornati con la Circolare MLPS

n. 12 del 6 giugno 2022.

Il modello duale IFTS in apprendistato è strutturato per coniugare la formazione effettuata nell'impresa (formazione interna) con l'istruzione svolta dalle istituzioni scolastiche statali/agenzie formative (formazione esterna), sulla base del Piano Formativo Individuale co-progettato dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro ed a seguito di un contratto in apprendistato con periodo formativo di durata non inferiore a 6 mesi (Circolare MLPS n. 12 del 6 giugno 2022) e non superiore a 12 mesi.

Nello specifico, il percorso è organizzato secondo il seguente schema:

- ore di formazione esterna, da svolgersi presso l'istituzione formativa: ai sensi del Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 (art. 5, comma 6, lett. d) le stesse non potranno essere superiori al 50% dell'orario ordinamentale previsto (es. max 400/800 ore o max 500/1000 ore);
- ore di formazione interna, da svolgersi presso il datore di lavoro che assume l'allievo/apprendista: sono pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale (800 o 1000 ore) e le ore di formazione esterna (non superiore al 50% dell'orario ordinamentale);
- ore lavoro da svolgersi presso il datore di lavoro: si ottengono sottraendo al monte ore annuo previsto dal CCNL del settore di riferimento le ore complessive della durata ordinamentale del percorso formativo.

La durata complessiva del contratto di apprendistato deve necessariamente garantire lo svolgimento delle ore di formazione interna ed esterna ordinamentali, coerentemente con le disposizioni sull'orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.

In caso di regime orario di lavoro part-time, essendo il contratto di apprendistato di I livello finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, nel monte orario complessivo previsto deve esserci capienza sufficiente per svolgere tutte le ore di formazione interna ed esterna (min. 800 ore e max 1000 ore), pertanto, come previsto dalla Circolare MLPS n. 12/2022 la riduzione dell'orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa.

Le imprese esprimono un fabbisogno estremamente differenziato e personalizzato, coerentemente a specifiche esigenze produttive e di filiera. La formazione del capitale umano assume centralità per il superamento delle fasi congiunturali di crisi economica e per favorire il riposizionamento e l'evoluzione competitiva dei sistemi produttivi sia all'interno del mercato locale che di quello internazionale.

I percorsi IFTS in apprendistato possono costituire una risposta alla domanda di formazione espressa prioritariamente dai giovani non occupati per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi come tecnici/responsabili di funzione/processo e alla domanda delle imprese di tecnici in possesso di competenze di base e tecniche specifiche proprie del sistema produttivo regionale.

L'attuazione del presente Avviso e delle operazioni autorizzate è regolata dalla normativa nazionale e regionale vigente. L'Amministrazione si riserva, ove occorra, di fornire ulteriori precisazioni ai soggetti beneficiari.

La struttura dell'Amministrazione Regionale responsabile del presente Avviso è il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana (di seguito, anche, "Dipartimento"), Servizio 3 – *Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica*.

Articolo 3 – I percorsi IFTS in apprendistato

I percorsi IFTS realizzano un sistema articolato e condiviso d'integrazione fra i sistemi dell'istruzione scolastica e universitaria, della formazione professionale e del lavoro, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali superiori strettamente legate ai fabbisogni del mondo del lavoro e spendibili all'interno di un sistema integrato di certificazione valido a livello nazionale ed europeo (livello EQF 4).

Il sistema della formazione tecnica superiore è un canale formativo di specializzazione che ha finalità di facilitare l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e la riqualificazione di adulti occupati e non occupati, trasferendo competenze di tipo tecnico-professionale di medio e alto livello riferite a specifiche aree economiche professionali. Pertanto, esso deve garantire che la

formazione di tipo tecnico di medio e alto livello risponda ai fabbisogni professionali e formativi provenienti dal territorio.

I percorsi di specializzazione IFTS devono conformarsi a quanto previsto dal DPCM del 25 gennaio 2008 - Capo III, che ne definisce standard e caratteristiche, e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

Hanno durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore. La breve durata fa sì che gli IFTS si pongano come completamento e perfezionamento di competenze acquisite in precedenti percorsi verso specializzazioni connesse alle più recenti novità in ambito tecnico e tecnologico (es. Industria 4.0) direttamente correlate al mercato del lavoro.

La progettazione ed il relativo curriculum deve fare riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica specializzazione tecnica, definite dagli accordi in sede di conferenza Stato-Regioni e recepiti con:

- Decreto Interministeriale MIUR-MLPS del 7 febbraio 2013 n. 91 e relativi Allegati A, B, C (che incardina l'IFTS nel sistema definito dal DPR 87/2010 riordino istruzione professionale, DPR 88/2010 riordino istruzione tecnica e DPR 89/2010 riordino istruzione liceale);
- Decreto Interministeriale MIUR di concerto con il MLPS n. 272 del 27 aprile 2016 di recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016, concerne la ridefinizione dei percorsi del sistema IFTS (standard competenze di base).

I percorsi IFTS devono, pertanto, essere progettati per garantire a conclusione le competenze di cui al Decreto MIUR del 7 febbraio 2013, n. 91 come ridefinite dal Decreto n. 272 del 27 aprile 2016 e relativo documento tecnico Allegato A, che modifica e integra l'Allegato E del citato Decreto MIUR n. 91/2013. Inoltre, le specializzazioni tecniche IFTS devono collegarsi alle aree tecnologiche degli ITS. Altresì, sono fondati sulla correlazione obbligatoria tra filiere formative:

- a) per l'accesso ai percorsi IFTS: correlazione obbligatoria tra Diploma di livello secondario (Diploma IeFP, diploma di istruzione secondaria superiore) e Specializzazione IFTS come definite da Allegato B al Decreto 91/2013;
- b) per l'eventuale accesso in esito ai percorsi ITS: correlazione obbligatoria tra gli Ambiti delle Aree Tecnologiche ITS e le specializzazioni IFTS come definite da Allegato B e C al Decreto 91/2013, collegarsi alle aree professionali tecnologiche del D.M. 203/2023.

La conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla progettazione e gestione dei percorsi di specializzazione IFTS.

Articolo 4 – Autorizzazione dei percorsi IFTS e aspetti finanziari

L'avviso è finalizzato all'autorizzazione all'avvio di percorsi di specializzazione tecnica superiore - IFTS, in assenza di finanziamento pubblico.

Le attività oggetto del presente Avviso sono realizzate, pertanto, in regime di auto-finanziamento, nel rispetto della regolamentazione di cui al D.P. Regione Siciliana n. 25 del 1 ottobre 2015, concernente il sistema regionale di accreditamento degli organismi formativi.

Ne consegue che i costi e ogni altro onere per la realizzazione dei percorsi IFTS in apprendistato di I livello oggetto del presente Avviso siano a carico del soggetto proponente, non essendo previsto alcun finanziamento pubblico.

Resta fermo che le attività autofinanziate sono soggette alle verifiche sul rispetto della normativa nazionale e regionale di settore, specificatamente della normativa che disciplina i percorsi IFTS ed i relativi standard, ed e ai controlli previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento.

Le attività formative dovranno concludersi con il rilascio di certificazioni riconosciute dalla Regione Siciliana, nello specifico i Percorsi IFTS devono garantire il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (EQF IV) e le eventuali certificazioni previste dalla disciplina vigente.

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla presentazione degli interventi.

I soggetti realizzatori sono individuati dalla Regione Siciliana nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 144/1999 e al D.P.C.M. del 25/01/2008 che prevedono che alla progettazione e gestione dei percorsi IFTS concorrano università, istituti di istruzione secondaria superiore, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati e imprese o loro associazioni, tra loro associati. Il D.M. del 27/04/2016 individua, tra i soggetti esecutori associati di cui all'art. 69 della Legge 144, anche le Fondazioni ITS.

I progetti relativi all'offerta formativa di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in apprendistato di I livello, potranno essere presentati ed attuati dai seguenti soggetti:

- a) Associazioni temporanee di scopo (ATS), costituite o costituite, composta obbligatoriamente, a pena di esclusione, da almeno uno per ognuno delle seguenti tipologie di soggetti (standard organizzativo minimo):
- Istituzione scolastica secondaria superiore, avente sede nel territorio regionale, con indirizzo coerente con la figura da formare;
 - Università, o dipartimento universitario, avente sede nel territorio regionale;
 - Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Siciliana, per la macrotipologia A, che abbia erogato percorsi formativi IeFP;
 - Impresa/e o associazioni di imprese con sede nel territorio regionale.

Possono far parte dell'ATS altri soggetti così come previsto al I capoverso del presente articolo.

O, in alternativa, da:

- b) Fondazioni Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy riconosciute e operanti nella regione Sicilia.¹ L'ITS Academy deve operare in una area tecnologica coerente con la specializzazione tecnica oggetto della richiesta.

L'ATS di cui al superiore punto a) deve avere quale soggetto capofila l'Istituzione scolastica di secondo grado e può presentare un solo progetto, pena l'inammissibilità di tutte le istanze presentate.

Le Istituzioni scolastiche, ai fini della partecipazione all'Avviso, dovranno essere accreditate ai sensi del "Regolamento Accreditamento 2015 – DP Reg. n. 25/2015" e s.m.i.. Qualora non inserite nell'elenco degli organismi accreditati, dovranno presentare richiesta preventiva di accreditamento con procedura semplificata prevista per le istituzioni scolastiche (art. 3 c. 5 del Regolamento Accreditamento).

Le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni formative accreditate (macrotipologia "A") possono partecipare fino ad un massimo di 2 ATS, compresa, esclusivamente per l'Istituzione scolastica, l'eventuale partecipazione in qualità di capofila.

Il capofila dell'ATS è l'interlocutore unico nei confronti della Regione Siciliana, mentre nel caso degli ITS Academy è la Fondazione stessa ad assumere il ruolo di interlocutore nei confronti della Regione.

Gli ITS Academy operanti in Sicilia possono partecipare in forma singola o in aggregazione ai soggetti sopra elencati in una ATS, sempre nel rispetto della correlazione tra specializzazione tecnica IFTS proposta e area tecnologica dell'ITS.

I soggetti di cui sopra devono operare per realizzare la correlazione tra la specializzazione tecnica oggetto del percorso formativo IFTS e le aree tecnologiche individuate dal D.M. MIM n. 203/2023 per gli ITS Academy ed attribuite a livello regionale.

¹ Accordo CSR 20/01/2016; D.I. 27/04/2016; D.I. 01/12/2016.

A tal fine si fa riferimento:

- agli indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche (licei, tecnici e professionali);
- ai Settori scientifico-disciplinari presenti nelle Università o dei Dipartimenti;
- alla correlazione tra la specializzazione tecnica IFTS proposta e le Figure IeFP di Tecnico formate;
- ai settori produttivi in cui operano le imprese (o loro forme associative) identificati dalla codifica ATECO.

Articolo 6 – Settori economici, fabbisogni formativi e figure professionali di riferimento

I soggetti proponenti (ATS o ITS Academy regionali) dovranno formare tecnici specializzati capaci di gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all'internazionalizzazione dei mercati.

I percorsi che si possono attivare sono relativi alle venti specializzazioni tecniche superiori previsti dall'Allegato C al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto "Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18/04/2013".

Nell'ambito delle Aree e dei Settori Economico Professionali già adottati in sede di Conferenza unificata del 27/07/2011 e nel rispetto dei livelli EQF e delle Referenziazioni nazionali CP ISTAT 2021 e ATECO 2022, aggiornate con ATECO 2025, dovranno essere progettati percorsi riferiti a figure professionali in coerenza agli standard minimi generali di riferimento nazionale approvati con Decreto Interministeriale (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) del 07 febbraio 2013 (G.U. n. 91 del 18/04/2013), giusto Allegato D. Al riguardo, il Certificato in uscita di "Specializzazione Tecnico Superiore", redatto secondo il Modello ex Allegato F al DIM 7 febbraio 2013, sarà rilasciato a seguito di esito positivo della verifica finale erogata ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 del DPCM del 25/01/2008.

I percorsi formativi potranno essere suscettibili di approfondimenti rispetto agli standard minimi formativi e professionali nazionali di riferimento di cui ai Decreti Interministeriali 07/02/2013 e 27/04/2016 in termini di:

- contenuti da riportarsi nell'ambito delle competenze tecnico-professionali (conoscenze ed abilità);
- costruzione di nuova/e competenza/e tecnico-professionale/i.

Tali ulteriori contenuti possono integrare gli standard minimi di cui alle figure nazionali di riferimento - costruite "a banda larga" e seguono le impostazioni disposte in Allegato A.1 al Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013, compilando il Format ex Allegato A.2 al Decreto medesimo. Il livello di competenza richiesto, come specificato nel quadro nazionale di riferimento, è equivalente al livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Si fa presente che gli eventuali approfondimenti sulle venti specializzazioni IFTS nazionali minime di riferimento sotto declinate, da effettuarsi su singoli contenuti riguardanti conoscenze e/o abilità specifiche della competenza tecnico-professionale di riferimento minimo nazionale, ovvero sulla costruzione di una intera competenza tecnico professionale integrativa a quella di riferimento minimo nazionale, sono volti ad approfondire tematiche riguardanti specificità regionali nella filiera produttiva in cui si incardina la specializzazione IFTS di riferimento nazionale e sua competenza tecnico-professionale specifica in termini di esigenze del Mercato del Lavoro e specificità professioni richieste dalle imprese coinvolte e, in generale, dal sistema territoriale regionale.

Tale declinazione e/o curvatura, in termini di competenze, abilità e conoscenze, deve garantire sempre che lo standard minimo nazionale sia rispettato e quindi è da considerarsi come aggiuntiva.

Sono, pertanto, ammissibili esclusivamente i progetti formativi costruiti a partire dalle figure nazionali IFTS di seguito elencate:

- *Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy*
- *Tecniche di disegno e progettazione industriale*
- *Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo*

- *Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica*
- *Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali*
- *Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali*
- *Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente*
- *Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici*
- *Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile*
- *Tecniche innovative per l'edilizia*
- *Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi*
- *Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche*
- *Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC*
- *Tecniche per la progettazione e gestione di database*
- *Tecniche di informatica medica*
- *Tecniche di produzione multimediale*
- *Tecniche di allestimento scenico*
- *Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria*
- *Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica*
- *Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio*

Articolo 7 – Destinatari

Possono accedere ai percorsi IFTS in apprendistato, in coerenza con i requisiti indicati all'art. 10, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, i giovani, residenti o domiciliati in Sicilia, in possesso dei seguenti requisiti:

- in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di istruzione secondaria superiore;
 - diploma professionale di tecnico di cui al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, art. 20, c.1, lett. c), anche ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo Governo Regioni Province autonome del 20/01/2016 Rep. atti n. 11/CSR;
 - ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.Lgs. del 17/10/2005 n. 226, articolo 2 comma 5;
 - certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione o IeFP, successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22/08/2007, n. 139, se privi del possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
- età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti;
- assunti o da assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento certificato di specializzazione tecnica superiore, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 da aziende localizzate sul territorio regionale (a tal fine, dopo l'autorizzazione del progetto, dovrà essere prodotta la Comunicazione Obbligatoria UNILAV). La sede operativa di lavoro dell'apprendista deve essere ubicata nel territorio della regione Sicilia.

L'accesso ai percorsi IFTS dovrà in tutti i casi essere correlato tra il percorso IFTS e il percorso formativo di provenienza.

Articolo 8 - Caratteristiche degli interventi ammissibili

Ai fini della stipula del contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore sarà necessario procedere alla:

- stipula di un protocollo tra il soggetto proponente (capofila ATS o ITS Academy) e il datore di lavoro che assumerà l'allievo (secondo gli schemi allegati alla Circolare MLPS n. 12 del 06/06/2022) che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro;
- sottoscrizione del piano formativo individuale tra il soggetto proponente (capofila ATS o ITS Academy), il datore di lavoro e l'apprendista (secondo gli schemi allegati alla Circolare MLPS n. 12 del 06/06/2022) che stabilisce il contenuto e la durata della formazione "interna", svolta presso l'impresa, ed "esterna", svolta presso il soggetto formativo e il monte ore della prestazione lavorativa.

Il piano formativo è redatto dal soggetto formativo che eroga la formazione esterna (ATS o ITS Academy) con il coinvolgimento del datore di lavoro, secondo gli schemi allegati alla Circolare MLPS n. 12 del 06/06/2022 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, all'istituzione formativa, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) la specializzazione tecnica IFTS da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero.

Il PFI deve contemplare anche la formazione per i lavoratori relativa alla Sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), aggiuntiva rispetto al monte ore della formazione interna.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su richiesta dei tutor formativi esterni ed interni, fermo restando la qualificazione, il titolo o l'obiettivo da raggiungere ad esito del percorso.

La durata del contratto per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi, né superiore a 1 anno.

Essa può essere prorogata fino ad un ulteriore anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso realizzato, l'apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, previa verifica della disponibilità di percorsi IFTS autorizzati per garantire la formazione esterna.

L'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna", che si svolge sul luogo di lavoro e "formazione esterna" all'impresa, svolta presso il soggetto formativo, le quali si integrano, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi di IFTS. Al monte ore di formazione esterna e interna si aggiunge il monte ore relativo alla prestazione lavorativa.

I percorsi sono concordati e co-progettati dal soggetto formativo proponente e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo e del Piano Formativo Individuale.

Le azioni formative, per ogni singolo progetto, sono rivolte ad un numero di allievi non superiore a 30. Il percorso deve avere una durata complessiva da 800 a 1000 ore, da tenersi in due semestri, e comprendere ore di attività teorica, pratica e di laboratorio.

Lo stage obbligatorio si intende compreso nella formazione interna che si svolge sul luogo di lavoro. Le proposte progettuali dei corsi devono prevedere l'impiego di docenti secondo gli standard prescritti dalla L.R. n. 23/2019. Tali requisiti dovranno essere dichiarati in sede di formulazione della proposta e saranno oggetto di specifica verifica da parte dell'Amministrazione.

I docenti devono provenire almeno per il 50% dal mondo del lavoro e delle professioni e devono essere in possesso di una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno 5 anni.

La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna, con la precisazione che la formazione interna è pari alla differenza tra il monte ore

complessivo del percorso formativo e le ore di formazione esterna. La formazione esterna non può superare il 50% del monte ore di cui sopra.

La progettazione dei percorsi deve fare riferimento sia alle competenze tecnico-professionali riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento che a quelle comuni a tutte le specializzazioni IFTS.

Come previsto dalla normativa nazionale “le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale possono articolarsi, a livello regionale, in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro. L’eventuale declinazione regionale, in termini di competenze, abilità e conoscenze, dello standard minimo nazionale si intende aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento”. Nella Regione Siciliana tale previsione si attua attraverso il D.A. n. 2570 del 26 maggio 2016 ed i relativi allegati con cui la Regione Siciliana ha adottato il repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, recependo le figure nazionali e declinandole in profili e indirizzi regionali caratterizzati da ADA/UC aggiuntive rispetto alle Competenze dello standard nazionale di IFTS, legate alle specificità territoriali.

I percorsi IFTS devono rispondere agli standard minimi formativi delle specializzazioni tecniche superiori, secondo quanto previsto nel decreto interministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013 (Allegato D) e alle “Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale” (Allegato E, integrato dall’Accordo n.11/CSR in Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016). I progetti formativi possono essere articolati nel rispetto di specificità territoriali presenti nel mercato del lavoro a livello regionale, sulla base delle indicazioni sopra specificate.

Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire il conseguimento della specializzazione e delle competenze relative alle specializzazioni tecniche e figure nazionali di cui al Decreto del 7 febbraio 2013 (“Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008”) ed eventualmente integrate dalle competenze della figura regionale del RRFP di riferimento individuate.

Di seguito, una tabella riepilogativa degli standard formativi ed i limiti di durata massima della formazione esterna dei percorsi formativi:

<i>Finalità del percorso</i>	<i>Standard Formativi (SF) e Risultati di apprendimento (RA)</i>	<i>Limiti durata formazione esterna in rapporto all’orario obbligatorio del percorso formativo</i>
Certificato di specializzazione tecnica superiore	SF: standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; RA: risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica.	- max 50% dell’orario ordinamentale

Articolo 9 - Certificazione finale del percorso

Al termine di ciascun percorso IFTS, verrà rilasciato previo superamento delle prove finali di verifica, un “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore”. Tale specializzazione è referenziata al livello EQF 4. I certificati di specializzazione tecnica superiore di cui al D.P.C.M. del 28 gennaio 2008, art. 9 c. 1 lett. a) costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi (art. 5 c. 7 del citato DPCM).

La certificazione finale dovrà prevedere i loghi: UNIONE EUROPEA, REPUBBLICA ITALIANA, REGIONE SICILIANA e IFTS.

Ai fini dell’ammissione alle prove finali di verifica le assenze dei partecipanti non potranno essere superiori al 25% del monte ore totale (al netto dei crediti formativi riconosciuti).

Ai sensi della circolare MLPS n. 12/2022, la data effettiva dell’esame finale determina la decorrenza per i datori di lavoro del termine per esercitare la:

- prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, del D.Lgs. 81/2015);
- proroga del contratto di apprendistato di primo livello (art. 43, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 e art. 4, comma 2, lett. a) - b) del D.M. 12 ottobre 2015);

- trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (art. 43, comma 9, del D.Lgs. 81/2015);
- recesso dal contratto di apprendistato di primo livello (art. 42, co. 4, D.Lgs. 81/2015).

Per consentire al datore di lavoro di esercitare le proprie prerogative, l'istituzione formativa dovrà obbligatoriamente comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l'esito dell'esame finale di specializzazione nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire ai datori di lavoro l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria UNILAV ovvero per esercitare il recesso dal contratto.

Condizione / Esito	Certificazione rilasciata
Ammissione all'esame: frequenza $\geq 75\%$ (di cui formazione interna $\geq 50\%$) e punteggio $\geq 60/100$	
Superamento di tutte le prove finali	Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
Possesso parziale delle competenze	Certificato di Competenze.
Non ammissione o frequenza parziale (ma superamento prove intermedie a fine UF)	Dichiarazione degli apprendimenti.

La Commissione d'esame è costituita in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della Regione Siciliana, della Scuola, dell'Università, della Formazione Professionale ed esperti del mondo del lavoro (D.P.C.M. 25/01/2008; Accordo Conferenza Unificata 02/03/2000). La richiesta di nomina della Commissione d'esame deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per le prove d'esame. Alla richiesta deve essere allegata verbale con l'esito finale ed elenco gli allievi ammessi. La procedura di nomina e composizione della Commissione d'esame e le prove d'esame sono disciplinate nell'Allegato C al presente Avviso LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI E PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS).

Il certificato di specializzazione tecnica superiore è titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi (art. 5, c. 7, D.P.C.M. 25/01/2008) e per eventuale riconoscimento di competenze presso gli ITS.

Articolo 10 – Modalità e termini di presentazione delle domande

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, come stabilita dal presente Avviso e fino al **21/09/2026**, i soggetti ammissibili, di cui all'articolo 5 del presente Avviso, possono presentare una proposta progettuale di percorsi autofinanziati, che saranno oggetto di valutazione con un'istruttoria in base ai criteri sopra indicati. La proposta progettuale dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it specificando in oggetto: *Istanza di partecipazione Avviso pubblico per la presentazione di proposte formative di percorsi sperimentali IFTS*.

Nell'ambito di questa prima sperimentazione, la richiesta di autorizzazione di azioni formative sperimentali per l'acquisizione, in apprendistato di primo livello, del certificato di specializzazione tecnica superiore, così come normato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81, deve essere presentata al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio della Regione Sicilia da parte del capofila dell'ATS (Istituzione scolastica) o dalla Fondazione ITS Academy.

La richiesta deve avere in allegato la copia dell'atto costitutivo dell'ATS ovvero lettere di intenti sottoscritte da tutti i soggetti interessati.

In caso di ATS non ancora costituita, la domanda dovrà essere firmata con le firme digitali dei legali rappresentanti di tutti i soggetti proponenti l'ATS.

L'ATS deve essere costituita, in ogni caso, prima dell'avvio del progetto formativo.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:

- 1) Domanda di autorizzazione del progetto (ALLEGATO A);
- 2) Formulario di progetto (ALLEGATO B) che riporta i seguenti elementi minimi:
 - specializzazione tecnica IFTS di riferimento contenuta nell'allegato D del decreto interministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013;
 - eventuale/i UC/ADA della Figura Professionale del repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) scelta come aggiuntiva rispetto allo standard nazionale (opzione facoltativa);
 - identificazione degli standard formativi associati alla figura;
 - articolazione del percorso formativo in Unità Formative, finalizzate all'acquisizione di obiettivi di apprendimento definiti in termini di conoscenze e capacità relative a tutte le Competenze previste dalla Specializzazione tecnica IFTS di riferimento e alle Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale (Allegato E - Accordo n.11/CSR del 20/01/2016), comprensiva di quella riferita all'apprendimento in apprendistato e alle eventuali competenze della Figura Professionale del RRFP;
 - descrizione delle singole Unità Formative del percorso in termini di obiettivi di apprendimento, contenuti, metodologie formative, professionalità coinvolte, organizzazione e logistica;
 - definizione delle metodologie e degli strumenti per la verifica in itinere degli apprendimenti, da realizzarsi per ogni singola Unità Formativa del percorso;
 - definizione dell'architettura generale dell'esame finale con la descrizione delle prove previste per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 3) Dichiarazione di impegno dell'impresa all'assunzione dell'apprendista;
- 4) Protocolli stipulati tra ATS/ITS e imprese;
- 5) Piani formativi individuali per ogni allievo/apprendista.

Il contratto di apprendistato deve essere perfezionato nel momento in cui il percorso formativo viene avviato.

La richiesta di autorizzazione contenente la documentazione sopra elencata deve essere inviata al Servizio 3 – *Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica* del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

La richiesta di autorizzazione di azioni formative sperimentali di apprendistato di I livello, per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore, così come normato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81, dovrà essere presentata entro le ore 23:59 del giorno 21/09/2026.

Articolo 11 - Istruttoria per l'autorizzazione delle proposte

L'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle proposte pervenute sarà condotta sulla base dell'ordine di arrivo delle istanze dal competente Servizio 3 - *Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica* del Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio. Saranno ritenute ricevibili le domande pervenute che rispettino i termini e le modalità di presentazione delle proposte, la completezza della documentazione presentata, trasmesse e sottoscritte con la modalità indicata nel precedente articolo 10.

Le proposte formative sperimentali presentate saranno autorizzate se:

- finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi sperimentali nell'ambito dell'apprendistato di I livello per l'acquisizione della Certificazione IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore), di cui al DPCM del 25 gennaio 2008 e, s.m. i;
- presentate da un ATS di cui all'articolo 5 del presente Avviso;
- finalizzate alla formazione di apprendisti assunti o da assumere con contratto di apprendistato di I

livello per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente Avviso, nel rispetto della normativa vigente;

- coerenti con le disposizioni specifiche in materia di progettazione di cui all'art. 8 del presente Avviso;
- corredate dalla documentazione richiesta, di cui all'art. 10;
- adeguati agli standard e alle modalità di accesso e certificazione previste dagli art. 9 e 10 del DPCM 25/01/2008 e dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013, oltre che agli standard di cui al D.M. 12 ottobre 2015 e a quanto previsto dall'avviso stesso;
- coerenti con la normativa di settore nazionali e regionali e, in particolare, con le disposizioni di cui al D.M. del 12/10/2015.

Ciascuna proposta progettuale dovrà essere valutata tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nella seguente tabella ed acquisire il punteggio minimo di 70 su 100:

Criteri	Descrizione	Punteggio massimo
QUALITÀ (PUNTEGGIO MAX 50)	CHIAREZZA, COMPLETEZZA E COERENZA INTERNA DELLA PROPOSTA Coerenza dei contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari ed adeguatezza rispetto agli obiettivi del progetto	5
	INNOVAZIONE Innovatività della strategia rispetto alle modalità consolidate di intervento; innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate; innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato dell'arte, trasferibilità delle innovazioni proposte	5
	TRASFERIBILITÀ DELL'ESPERIENZA Azioni ed elementi per favorire la trasferibilità e replicabilità dell'intervento	10
	QUALITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E/O DEL SOGGETTO - Adeguatezza del modello organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali (max 4) - Esperienza del soggetto proponente, con riferimento alla formazione IFTS pregressa nel settore produttivo oggetto di intervento, con particolare riferimento ai dati degli allievi certificati e ai relativi esiti occupazionali dell'ultimo ciclo concluso (max 11) - Possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione del servizio richiesto (max 5) - Professionalità coinvolte (max 5)	25
	RETI E PARTENARIATO Caratteristiche dell'organizzazione, adeguatezza e rappresentatività territoriale	10
EFFICACIA POTENZIALE E SOSTENIBILITÀ (PUNTEGGIO MAX 30)	RISPONDENZA AI BISOGNI DEL TERRITORIO	15
	SINERGIA CON ALTRI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLA POLITICA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA	10

PROMOZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI (PUNTEGGIO MAX 20)	PROMOZIONE E TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITÀ, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PARITÀ DI GENERE E AD ALTRI TARGET SVANTAGGIATI (ES. PERSONE CON DISABILITÀ, STRANIERI, INOCCUPATI, DISOCCUPATI). CAPACITÀ DI FORMARE COMPETENZE E COMPORTAMENTI FUNZIONALI A SUPPORTARE LE IMPRESE NELL'ATTIVAZIONE E NEI PROCESSI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA E DI TRANSIZIONE DIGITALE.	20
TOTALE		100

Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, a conclusione della fase istruttoria, predisporrà gli elenchi riportanti gli esiti dell'istruttoria, di seguito indicati:

- Proposte autorizzate;
- Proposte irricevibili e non autorizzabili.

Gli esiti dell'istruttoria saranno approvati, in via provvisoria, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, che assegnerà il termine per le osservazioni.

Esaminate le eventuali osservazioni pervenute ed espletati i relativi adempimenti, anche con riferimento al positivo riscontro dell'assenza di cause ostative/impeditive in ordine alla normativa vigente, sarà predisposto il Decreto del Dirigente Generale di approvazione definitiva delle proposte autorizzate.

I provvedimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.sicilia.it. L'Amministrazione procederà al controllo, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni prodotte.

Articolo 12 - Avvio e gestione del percorso in apprendistato

Dalla data di pubblicazione del Decreto del Dirigente Generale di approvazione definitiva delle proposte autorizzate il soggetto realizzatore dovrà avviare il percorso entro **10 giorni** e trasmettere alla Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio 3 – *Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica* competente per il presente avviso, tramite PEC all'indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, uno schema riepilogativo del percorso formativo, da compilare per ogni percorso, con l'indicazione del numero e dei nominativi degli apprendisti partecipanti, delle imprese nelle quali viene svolto l'apprendistato e dei tutor aziendali e formativi, con l'indicazione della data di assunzione dell'apprendista, nonché la comunicazione obbligatoria assunzione - UNILAV dell'apprendista relativa alla dichiarazione di impegno dell'impresa all'assunzione dell'apprendista, già presentata in fase di richiesta di autorizzazione.

Per analogia con la formazione riconosciuta ed autorizzata dalla Regione Siciliana, c.d. autofinanziata, alle modalità di gestione, vigilanza e controllo si applicano le disposizioni di cui al Manuale e Vademecum FSE+ 2021-2027.

Articolo 13 - Obblighi del soggetto ammesso

Gli Enti di formazione autorizzati saranno tenuti, fermo restando il rispetto della propria normativa di riferimento, a:

- realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Avviso e nella normativa di riferimento;
- accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dei soggetti terzi

da essi delegati;

- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile in relazione al progetto autofinanziato. Gli atti contabili inerenti al progetto devono essere resi disponibili agli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- redigere la relazione finale dell'attività realizzata e degli obiettivi e risultati raggiunti e presentarlo entro i termini stabiliti dall'Avviso;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive, esibire la documentazione originale su richiesta dell'amministrazione e assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- fornire secondo le modalità e le scadenze stabilite dall'Amministrazione, tutti i dati attinenti alla realizzazione del progetto autorizzato;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
- pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, la selezione del personale da impegnare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione.

Il soggetto proponente può rinunciare alla realizzazione dei percorsi previsti dall'Avviso senza avere nulla a pretendere dall'Amministrazione, dandone comunicazione scritta per PEC al seguente indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

Articolo 14 - Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati forniti dal Soggetto che ha presentato domanda nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del Reg. (UE) n. 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria e valutazione (ove previsto delle istanze pervenute);
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'Avviso sono tenuti a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione del progetto autorizzato con il presente Avviso, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

Articolo 15 - Responsabile e termini del procedimento-Chiarimenti

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente responsabile del Servizio 3 – *Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica* del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'art. 31 e segg. della L.R. n. 19/2001 deve essere esercitato nei confronti del Dipartimento Regionale delle Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana dell'Assessorato

dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, nelle forme e con le modalità indicate nella normativa nazionale e regionale.

Eventuali richieste di chiarimenti sul presente Avviso potranno essere inviate alla seguente mail dedicata: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

Si fa presente che le risposte alle suddette richieste di chiarimento potranno anche essere fornite, in apposita sezione FAQ, al seguente link: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

Articolo 16 - Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, prima della pubblicazione degli elenchi delle proposte autorizzate e non ricevibili o non autorizzabili, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti che hanno presentato domanda di autorizzazione possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Siciliana.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni del presente Avviso, tra cui quelle contenute nel presente articolo al punto precedente.

Articolo 17 - Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Palermo.

Articolo 18 - Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati/modelli:

- Allegato A1 - Domanda di autorizzazione del progetto (ATS)
- Allegato A2 - Domanda di autorizzazione del progetto (ITS)
- Allegato B - Formulario di progetto
- Allegato C - Linee Guida per lo svolgimento degli Esami e per il rilascio della Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
- Allegato D - Dichiarazione costituzione ATS
- Allegato E - Descrizione percorso di formazione interna
- Allegato F - Elenco allievi apprendisti
- Allegato G - Dichiarazione risorse umane
- Allegato H - Schema di Protocollo tra istituzione formativa (ATS/ITS) e impresa
- Allegato I - Schema di Piano formativo individuale

Quadro normativo di riferimento

Normativa nazionale

- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
- Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge n. 144/1999;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, avente ad oggetto "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e in particolare l'art. 17 che prevede che la Regione assicuri l'articolazione dei percorsi IeFP in percorsi di durata triennale per il conseguimento di una qualifica e di percorsi di durata quadriennale per il conseguimento di un titolo di diploma professionale;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che approva il Codice dell'Amministrazione digitale;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- DPCM del 25 gennaio 2008 e, – Capo III;
- Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 che recepisce l'intesa siglata in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atto 137/CSR, fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”;
- L. 107/2015 art. 1 comma 46;
- Decreto MIUR–MLPS del 7 settembre 2011, in attuazione del Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008
- Decreto Interministeriale MIUR-MLPS 7 febbraio 2013 n. 91 e relativi Allegati A, B, C (che incardina l’IFTS nel sistema definito dal DPR 87/2010 riordino istruzione professionale, DPR 88/2010 riordino istruzione tecnica e DPR 89/2010 riordino istruzione liceale);
- Decreto Interministeriale MIUR di concerto con il MLPS n. 272 del 27 aprile 2016 di recepimento dell’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016, concerne la ridefinizione dei percorsi del sistema IFTS per consentire ai soggetti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP di poter accedere ai percorsi realizzati dagli ITS attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale – ridefinizione dei percorsi del sistema di IFTS (standard competenze di base).
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, così come modificato dal D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, e in particolare l’articolo 41, comma 3, con il quale viene introdotto a livello nazionale il sistema duale che integra organicamente formazione e lavoro attraverso contratti di apprendistato volti a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca, nonché mediante l’introduzione di forme di alternanza scuola-lavoro, e l’art. 43 “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, concernente “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,

- lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e i relativi atti attuativi;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 6/6/2022.
- Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144.
- Circolare MLPS n. 12 del 6 giugno 2022, “Il contratto di apprendistato di I livello, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015” (con allegati Format All. 1 – Schema protocollo, All. 1a – Schema Piano Formativo Individuale e All. 2 – Dossier individuale) e relativo Manuale operativo.
- Decreto Ministeriale n. 139 del 2 agosto 2022 recante “Adozione delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale.

Normativa Regionale

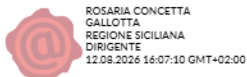
- Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale), ed in particolare l'art. 86, che prevede che “con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”;
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 01 ottobre 2015, n. 25 avente ad oggetto “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, che approva quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale del 14 settembre 2015, n. 231;
- Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2015, n. 309, che approva lo schema di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana riguardo all’attuazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” di cui al sopra citato Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015;
- Deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2018, n. 157 “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale - Gli standard regionali – 2018. Modifiche e integrazioni alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017”;
- Decreto assessoriale del 26 maggio 2016, n. 2570 di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, denominato Repertorio delle qualificazioni (Rq), quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 ed in coerenza con il Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, di cui al D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013;
- Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 213, che nell’Allegato A, Sub. 1 regola la “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”, e in particolare la sezione 1 riguardante la “Disciplina dei profili formativi dell’apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di Istruzione secondaria superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015”;
- Decreto interassessoriale del 20 giugno 2016, n. 3082 che approva l’Allegato A alla menzionata deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 213;
- Deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2016, n. 428, che approva gli accordi con le parti sociali concernenti gli standard formativi dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015;
- D.A. n. 377 del 28 febbraio 2020, di Aggiornamento del Repertorio delle Qualificazioni

della Regione Siciliana con inserimento delle Figure e degli Standard nazionali di riferimento per i percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo 1° agosto 2019, recepito con D.A. n. 7969 del 20 dicembre 2019;

- Legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e s.m.i. "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.";
- "Linee Guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – Gli Standard regionali", di cui alla DGR n. 287 del 01/07/2021, adottate con D.D.G. n. 1277 del 14/07/2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO *ad interim*

Rosaria Gallotta



IL DIRIGENTE GENERALE

Vincenzo Cusumano

